



Città di Modica

*Il Settore
Finanziario e Tributi
U.O. 5 Tributi*

REGOLAMENTO
per la disciplina del
CANONE PATRIMONIALE di
OCCUPAZIONE del SUOLO PUBBLICO
e di ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
e del CANONE MERCATALE

1

2024

^^^^^^^^^^

*Il Settore Finanziario e Tributi – U.O. 5 tributi
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - 2024*

TITOLO I

DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

- Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 3 Presupposto del canone
- Articolo 4 Soggetto obbligato

TITOLO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Articolo 5 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 6 Tipi di occupazione
- Articolo 7 Occupazioni occasionali
- Articolo 8 Occupazioni d'urgenza
- Articolo 9 Istanza e rilascio della concessione
- Articolo 10 Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 11 Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 12 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Articolo 13 Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 14 Occupazioni abusive

TITOLO III

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

- Articolo 15 Istanze per i messaggi pubblicitari
- Articolo 16 Tipologie di impianti pubblicitari
- Articolo 17 Istruttoria amministrativa
- Articolo 18 Procedure
- Articolo 19 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Articolo 20 Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 21 Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
- Articolo 22 Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Articolo 23 Rimozione della pubblicità
- Articolo 24 Le esposizioni pubblicitarie abusive
- Articolo 25 Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV

TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

- Articolo 26 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 27 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 28 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 29 Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 30 Determinazione delle tariffe giornaliere

Articolo 30-bis Tassa sui rifiuti

- Articolo 31 Determinazione del canone
- Articolo 32 Occupazioni non assoggettate al canone

Art. 32-bis Agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente in zona "A" del P.R.G. e nei quartieri storici

- Articolo 33 Riduzioni del canone
- Articolo 34 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

^^^^^^^^^^

TITOLO V

PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 35 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
- Articolo 36 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
- Articolo 37 Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 38 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 39 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO VI

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Articolo 40 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 41 Accertamenti -Recupero canone
- Articolo 42 Sanzioni e indennità
- Articolo 43 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 44 Autotutela
- Articolo 45 Riscossione coattiva

TITOLO VII

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Articolo 46 Passi carrabili e accessi a raso
- Articolo 47 Occupazione con impianti di distribuzione carburante
- Articolo 48 Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
- Articolo 49 Occupazioni dello spettacolo viaggiante
- Articolo 50 Pubblici Esercizi
- Articolo 51 Attività Edile
- Articolo 52 Attività di propaganda elettorale
- Articolo 53 Occupazione con elementi di arredo
- Articolo 54 Esposizione merci fuori negozio
- Articolo 55 Occupazioni per traslochi
- Articolo 56 Serbatoi
- Articolo 57 Occupazioni di pubblici servizi ed artigiani del settore alimentare

TITOLO VIII

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

- Articolo 58 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari "camion vela"
- Articolo 59 Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
- Articolo 60 Freccie direzionali – Pre-insegne
- Articolo 61 Locandine
- Articolo 62 Striscioni e gonfaloni
- Articolo 63 Dichiarazioni per particolari fattispecie
- Articolo 64 Regime transitorio

TITOLO IX

OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI

- Articolo 65 Oggetto
- Articolo 66 Disposizioni generali
- Articolo 67 Presupposto del canone
- Articolo 68 Soggetto passivo
- Articolo 69 Commercio su aree pubbliche
- Articolo 70 Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 71 Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 72 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 73 Determinazione delle tariffe annuali

^^^^^^^^^^

Articolo 74 Determinazione delle tariffe giornaliere
Articolo 75 Determinazione del canone
Articolo 76 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
Articolo 77 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
Articolo 78 Occupazione per commercio itinerante
Articolo 79 Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 80 Accertamenti - Recupero canone
Articolo 81 Sanzioni e indennità
Articolo 82 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
Articolo 83 Sospensione dell'attività di vendita
Articolo 84 Autotutela
Articolo 85 Riscossione coattiva
Articolo 86 Disposizioni finali

Allegati:

- allegato "A - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici";
- allegato "B - Coefficienti di riduzione per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie";
- allegato "C - Determinazione delle tariffe ordinarie per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie";
- allegato "D - Tabella dei coefficienti moltiplicatori per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie";
- allegato "E - Determinazione delle tariffe ordinarie per le concessioni destinate ai mercati";
- allegato "F - Tabella dei coefficienti moltiplicatori per le concessioni destinate a mercati".

MODIFICHE PROPOSTE:

- art. 5, si modifica il comma 2;
- art. 9, si modificano i commi 6 e 7;
- art. 10, si modifica il comma 3;
- art. 19, si modifica il comma 4;
- si inserisce l'art. 30-bis "Tassa sui rifiuti";
- si inserisce l'art. 32-bis "Agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente in zona "A" del P.R.G. e nei quartieri storici.
- art. 40, si modifica il comma 2;
- art. 50, si inserisce il comma 2;
- art. 51, si inseriscono i commi 4 e 5;
- art. 68, si modifica il comma 2.

In corsivo = il testo oggetto della modifica

In neretto corsivo = il testo inserito

~~*In corsivo sbarrato*~~ = il testo cancellato

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

TITOLO I DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

TITOLO II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

*Il Settore Finanziario e Tributi – U.O. 5 tributi
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - 2024*

apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 24 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. *La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, esclusivamente sui modelli predisposti dall'ufficio, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso, ogni altro documento previsto dalle norme che disciplinano l'installazione dei dehors, e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.*

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dal Comune, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

9. Il Comune, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di

^^^^^^^^^^

semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 9

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro trenta giorni. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 della legge n. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo massimo di € 20,00, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede alla convocazione della Conferenza di servizio.

5. La conferenza di servizio, entro il termine di rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. *Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile entro 10 giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della comunicazione comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.*

^^^^^^^^^^

7. *Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per **tributi locali, anche se rateizzati ma non in regola con le scadenze, ivi compreso il pagamento di canoni pregressi.** Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.*

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà, comunque, darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;

b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

d) versare il canone alle scadenze previste;

e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9, comma 5;

g) di osservare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;

i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'Amministrazione apposita

^^^^^^^^^^

comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. **Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei tributi comunali, anche se rateizzati ma non in regola con le scadenze, ivi compresi i dei canoni pregressi a qualsiasi titolo dovuti relativi all'occupazione oggetto di cessione.** Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del sub-ingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è, comunque, responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 24 del presente regolamento.

6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

TITOLO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 19

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro il termine fissato dalla autorizzazione;

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

^^^^^^^^^^

- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 15, comma 4, e gli estremi della autorizzazione in questione.
4. *Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei tributi comunali, anche se rateizzati ma non in regola con le scadenze, ivi compresi i dei canoni pregressi a qualsiasi titolo dovuti. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.*
5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati partita IVA e codice fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

TITOLO IV TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Art. 30-bis ¹

¹ Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022."

"Articolo 1

comma 816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

comma 837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il **canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati** realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

comma 838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, **limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti** di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ".

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Tassa sui rifiuti

1. Sono soggette al tributo comunale sui rifiuti anche le occupazioni di suolo pubblico, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sul suolo appartenente al Comune o su suolo privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, che siano anche soggette al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.

2. Il tributo può essere:

- permanente: quando l'occupazione è uguale o superiore all'anno;
- temporaneo: quando la durata dell'occupazione è inferiore all'anno, fino a 183 giorni. Si tratta ad esempio di manifestazioni, tavolini e sedie collocati di fronte a bar e ristoranti, piazzole per commercio ambulante, produttori agricoli etc.

3. Sono esenti dal pagamento della TARI le occupazioni di suolo pubblico per:

- a) passi carrabili;
- b) esposizione merci fuori negozio
- c) occupazioni con elementi di arredo urbano;
- d) scavi, manomissione suolo e sottosuolo;
- e) traslochi e interventi con autoscale;
- f) aree di rispetto e riserve di parcheggio.

4. Le occupazioni per dehors, sia temporanee sia permanenti, atteso l'obbligo di mantenere pulite le aree pubbliche concesse, sono soggette alla TARI solo per la quota fissa.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone unico patrimoniale il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

7. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone unico patrimoniale.

Art. 32-bis

Agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente in zona "A" del P.R.G. e nei quartieri storici.

1. Il presente articolo fornisce i criteri generali delle modalità di accesso alle agevolazioni economiche, di seguito descritte, derivanti dalla richiesta di titolo abilitativo ad eseguire opere di cui all'art. 3 del DPR 380/2001, compreso il cambio di destinazione d'uso, di esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico per gli immobili ricadenti nel Centro Storico al fine del recupero del patrimonio edilizio esistente-

2. Si definisce:

- a) Centro Storico, la porzione di territorio comunale individuato quale Zona Territoriale Omogenea "A" del vigente PRG;
- b) patrimonio edilizio esistente, l'insieme di immobili individuati in aggregazione o singolarmente che esprimono una tipologia edilizia propria in rapporto al tessuto antropizzato.
- c) recupero del patrimonio edilizio esistente, l'insieme di opere edili realizzate attraverso la indicazione di cui all'art. 3 DPR 380/2001 come di seguito descritte ove compatibili con la disciplina edificatoria nelle Zone "A":

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia;

3. È incluso nella fattispecie delle opere da realizzare il "cambio di destinazione d'uso con opere".

4. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo i proprietari degli immobili o i soggetti aventi diritto a richiedere il titolo abilitativo a costruire ex art. 11 DPR 380/2001 che:

- a) vogliano realizzare interventi di cui al punto 2 del presente articolo;
- b) siano in regola con il pagamento dei tributi locali all'atto della richiesta del titolo abilitativo con riferimento all'ultimo quinquennio.

5. La domanda di fruizione delle agevolazioni deve essere contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo agli interventi di recupero di cui al comma 2.

10

^^^^^^^^^^

6. Sarà concessa l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico per un periodo massimo di sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione; detto periodo di esonero sarà prorogabile una sola volta per altri sei mesi ed esclusivamente per motivazioni non dipendenti dal soggetto richiedente e/o dall'impresa esecutrice. Decorso il periodo di sei mesi, o dodici mesi nel caso di proroga motivata, ove l'area di cantiere insista ancora su suolo pubblico sarà dovuto il pagamento del relativo canone con applicazione delle tariffe vigenti tempo per tempo.

7. L'erogazione dell'agevolazione descritta al comma 6 è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) i lavori devono iniziare e avere termine nei tempi assegnati nel titolo abilitativo all'intervento edile, in difetto si dovrà richiedere nuovo titolo abilitativo per tutto l'intervento o per la parte non eseguita;
- b) nel caso di interruzione motivata dei lavori gli stessi devono essere stati eseguiti per almeno il 70% dei lavori complessivi elencati nel computo metrico allegato alle planimetrie di progetto e descritti nella relazione tecnica a firma di tecnico abilitato;
- c) l'agevolazione non comporta corresponsione alcuna relativa ad interessi e/o spese di incasso o commissioni.

8. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo comporta la decadenza dalle agevolazioni con il conseguente recupero delle somme non pagate.

TITOLO V PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO VI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 40

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi € 1.000,00 (mille/00) sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a € 1.000,00 (mille/00) è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate con cadenza ~~trimestrale~~ **bimestrale nei mesi successivi al rilascio**, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub-ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal-comma 786.

TITOLO VII PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 50 Pubblici Esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

2. Nel caso di aree di sosta a pagamento ("zone blu" o comunque denominate) la tariffa sarà corrisposta direttamente al gestore per le fasce orarie di competenza mentre al di fuori delle predette fasce orarie il canone sarà dovuto al Comune con applicazione della maggiorazione di cui al comma 1.

Articolo 51 Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone è calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

4. Nel caso di aree di sosta a pagamento ("zone blu" o comunque denominate) la tariffa sarà corrisposta direttamente al gestore per le fasce orarie di competenza mentre al di fuori delle predette fasce orarie il canone sarà dovuto al Comune con applicazione della maggiorazione di cui al comma 2.

5. Nel caso di aree del centro storico l'agevolazione di cui all'art. 32-bis non sarà applicata alle zone di parcheggio a pagamento per le quali si applica il precedente comma 4.

TITOLO VIII PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

TITOLO IX OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI

Articolo 68 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. I posti non occupati sono assegnati dalla Polizia Municipale solo agli operatori commerciali titolari di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o di tipo B (cosiddetti spuntisti) che esibiscono la ricevuta del pagamento del ~~canone Cosap~~ con le modalità e per gli importi vigenti tempo per tempo indicando nella causale "canone unico spuntisti".

3. L'importo del canone per gli spuntisti è determinato come tariffa unica nell'allegato "E" del presente regolamento.